



**Tribunale Ordinario di Como**  
**Prima Sezione Civile - Fallimentare**

**R.g. LDP n 7 /2022**

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**- art. 14 quinquies L. 3/2012 -**

**IL GIUDICE DELEGATO**

**DR. MARCO MANCINI**

- letta la proposta di liquidazione dei beni depositata da KATIA MARTOCCHI per la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art 14 ter legge n 2/2012;
- osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art 9 commi 2 e 3 legge n 3/2012 e della relazione particolareggiata del professionista incaricato ex art 14 ter legge n 3/2012;
- osservato che il professionista nominato OCC [ex art.15 co.IX L.n.3/2012](#) Rag Luciano Rossini, che ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarito che il debitore non possiede altri beni liquidabili oltre a quelli offerti in liquidazione, ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ritenuto che, sulla scorta della relazione dell'OCC, la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che all'esito dell'indagine svolta dall'OCC non risultano cause ostative all'ammissibilità della procedura e non risultano atti di frode ai



creditori negli ultimi cinque anni né risulta che l'istante abbia fatto ricorso in detto periodo ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- tenuto conto che lo stesso [art.15 comma VIII L.n.3/2012](#) consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

- visti gli artt 14 ter e 14 quinquies legge n 3/2012;

### **PQM**

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di KATIA MARTOCCHI;

- nomina liquidatore il Rag Luciano Rossini;

- ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei pubblici registri relativamente ai beni immobili;

- dispone che, sino alla definitività del provvedimento di chiusura ex art 14 novies co V legge n 3/12, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- dispone che a cura del liquidatore la proposta di liquidazione e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Como nonché inviati ai creditori e ai giudici dell'esecuzione ove pendano eventuali procedure esecutive;

- dà atto che non sono compresi nella liquidazione i crediti, i frutti e le cose indicate nell'art 14 ter comma 6 legge n 3/2012;

- determina in euro 950,00 mensili, salvo integrazioni e/o modifiche, il limite di cui all'art 14 ter comma 6 lett b) legge n 3/2012;

- dichiara che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo



esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Dispone

che il liquidatore:

- a) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'[art.14 sexies L.n.3/2012](#);
- b) provveda alla formazione dello stato passivo [ex art. 14 octies L.n.3/2012](#);
- c) predisponga un programma di liquidazione [ex art.14 novies L.n.3/2012](#) entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive previa adeguata pubblicità;
- d) provveda a spese del debitore alla trascrizione del decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Como, 30/07/2022

Il Giudice Delegato  
Dott. Marco Mancini

